

## Conclusioni (and they will live forever and ever together)

Abbiamo presentato alcune applicazioni realizzate con AJAX per mostrare come la tecnologia stia rendendo possibile concepire modelli di interazioni fino ad oggi difficilmente realizzabili. I WebOS, grazie all'aggiunta ad AJAX di un file system condiviso e di una piattaforma di sviluppo, offre un nuovo paradigma di sviluppo, che potrebbe cambiare lo scenario dei prossimi anni. Tanto che i big player Microsoft e Google non hanno aspettato a prendere una posizione in merito e ad abbracciare il movimento. Naturalmente, molte sono le questioni ancora aperte che potranno determinare o meno il successo del WebOS, non ultima l'interrogativo di come accedere a queste piattaforme in caso di mancanza di connettività.

Anche questa volta ci lasciamo con un piccolo "to do": chi sarà il primo lettore ad azzeccare una previsione su quando avremo un Office completamente sul Web, accessibile da ogni luogo e tramite ogni browser, che mantiene lo stato dei documenti in corso di modifica, e ne permette la facile condivisione?

## Riferimenti

- [1] <http://www.start.com>
- [2] <http://www.live.com>
- [3] <http://www.google.com/ig>
- [4] <http://www.netvibes.com/>
- [5] <http://www.protopage.com/v2>
- [6] <http://www.pageflakes.com/>
- [7] <http://www.youos.com/html/static/manifesto/what.html>
- [8] <http://www.eyeos.org/>
- [9] <http://www.goowy.com/>
- [10] <http://www.y-3.com/>
- [11] <http://www.hybridcity.jp/>

### Simone Colombara

*Ha lavorato per Sun Microsystem e Telecom Italia, si occupa di Java dal 1996, ed è Certified Java Programmer dal 1999. Il primo progetto open scritto nel 1986 viene distribuito dal Televideo Rai. Attualmente collabora con simavian.com.*

# MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE: NUOVI RITOCCHI SUL DOCUMENTO INFORMATICO E LE FIRME ELETTRONICHE

a cura di Massimo Farina > [mfarina@infomedia.it](mailto:mfarina@infomedia.it)

Il 14 maggio scorso sono entrate in vigore le nuove integrazioni e modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale introdotte con il Decreto Legislativo n. 159/2006. Cambiano nuovamente le norme dettate in materia di documento informatico e della sua efficacia probatoria se sottoscritto o privo di firma elettronica. Le norme di riferimento sono sempre gli articoli 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82).

Più volte, in questa rivista [1], sono state ripercorse le tappe del documento informatico nel sistema normativo italiano, primo al mondo a riconoscergli il pieno valore legale (Legge n. 59 del 1997). Il principale proposito del Codice dell'Amministrazione Digitale voleva essere la correzione di tutte le incongruenze rilevate per riportare la normativa italiana ad una situazione di piena armonia, ormai definitivamente perduta. Ebbene, ad oltre cinque mesi dalla sua entrata in vigore, anche dopo l'ultimo intervento correttivo del Decreto Legislativo 159/2006, la situazione appare tutt'altro che serena. Autorevoli Voci criticano aspramente il Decreto Legislativo n. 82/2005 nella sua prima stesura e non risparmiano quella attuale.

La firma elettronica è definitivamente definita, all'art. 1, lett. q del C.A.D., "...metodo di identificazione informatica". Tale definizione snatura l'effettiva funzione svolta dalla "electronic signature", la quale è uno strumento per la validazione dei dati e non per l'accertamento dell'identità del firmatario.

Quanto al valore legale della forma scritta elettronica (documento elettronico non sottoscritto) e della scrittura elettronica (documento elettronico sottoscritto) le principali statuizioni sono le seguenti:

- Il documento informatico è valido e rilevante agli effetti di legge e la sua idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità;
- il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità;
- il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale soddisfa il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena

di nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile; ha l'efficacia prevista dall'Articolo 2702 del codice civile e pertanto "fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta".

La semplice lettura di queste previsioni ripropone dubbi e perplessità che vanno certamente a discapito della piena diffusione di strumenti che vorrebbero replicare per uso e funzioni la carta e la firma autografa. Questi ultimi hanno un valore giuridico e probatorio chiaro e preciso; lo stesso non può dirsi per il documento e la firma elettronica, presenti nell'ordinamento italiano dal 1997 ma il cui uso pratico è ancora sconosciuto ai molti.

Forse è necessaria l'ennesima riforma?

- [1] Massimo Farina, "I sistemi di firma digitale basati su Smart card: la normativa italiana", DEV 121, Gruppo Editoriale Infomedia, 2004; Massimo Farina, Brevi note sul "Codice dell'amministrazione digitale": la nuova disciplina delle Firme Elettroniche, in - DEV, Gruppo Editoriale Infomedia - n. 128, aprile 2005, pp. 62 - 64.